

**Garanzie:**

- o GARANZIA ANNULLAMENTO
 - o PRESTAZIONI di ASSISTENZA
 - o SPESE MEDICHE
 - o GARANZIA BAGAGLIO
 - o RESPONSABILITA' CIVILE
 - o RISCHIO ZERO
 - o GARANZIA INFORTUNI
- (seleziona la casella del massimale scelto)

X € 15.000,00 Morte / I.P.

€ 50.000,00 Morte / I.P.



In collaborazione con la Struttura Organizzativa



Polizza n. 100178503

Istituto: LICEO KENNEDY

Docenti - Accompagnatori:2

Destinazione: VENTOTENE

Totale numero viaggiatori: 38

Periodo: dal 10/04 al 12/04/2019

Tessera numero n. 20036722

Il presente documento è un estratto della polizza sottoscritta dal Tour Operator che viene rilasciato ai viaggiatori per rendere note le condizioni di assicurazione. L'operatività del presente documento è subordinata alla legge italiana e al rispetto delle norme di applicazione della polizza.

DEFINIZIONI

(Ai sottostanti termini il Contraente e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. attribuiscono convenzionalmente il significato indicato a fianco di ciascuno di essi)

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

Attrezzature sportive: gli articoli / attrezzi normalmente utilizzati quando si svolge una attività sportiva riconosciuta.

Bagaglio: l'insieme dei capi di vestiario e dei beni di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori e preziosi.

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali UnipolSai Assicurazioni S.p.A. deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte di dell'Assicurato.

Beni di prima necessità: beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro.

Biglietto di viaggio: biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica.

Calamità naturali: alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, "tsunami", uragani, trombe d'aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti.

Centrale Operativa: la Struttura Organizzativa convenzionata con la Società per l'erogazione delle prestazioni di assistenza.

Cliente/Viaggiatore: persona fisica che fruisce dei servizi turistici del Contraente specificati nella Polizza.

Compagno di viaggio: persona assicurata e partecipante al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l'Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Europa: tutti i Paesi dell'Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie.

Evento: il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o più sinistri.

Famiglia: l'Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dal D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente.

Familiare: coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri, dell'Assicurato, nonché quant'altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione.

Franchigia/Scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, espressa in cifra fissa o in percentuale.

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia: la copertura assicurativa che non rientra nella definizione di Assistenza per la quale UnipolSai Assicurazioni S.p.A. procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato, purché il relativo Premio sia stato regolarmente corrisposto ai termini e condizioni di Polizza.

Incoming: l'insieme dei servizi turistici offerti ai Clienti / Viaggiatori stranieri in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Indennizzo: la somma dovuta da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in caso di Sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea.

Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche.

Italia: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio.

Malattia Preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche/recidivanti o preesistenti alla sottoscrizione della Polizza.

Massimale / Somma Assicurata: la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale UnipolSai Assicurazioni S.p.A. si impegna a prestare la Garanzia e/o la Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio.

Mondo: tutti i paesi non definiti in Italia ed Europa

Overbooking: sovrapprenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità.

Pericolo di vita: circostanza che si verifica quando, per una valutazione da parte dei medici della Centrale Operativa, in contatto con i medici curanti del familiare, la situazione clinica e diagnostica possa far prevedere, con buona attendibilità, l'evento morte.

Polizza: il documento, sottoscritto da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e dal Contraente, che prova l'Assicurazione

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. secondo quanto previsto in Polizza.

Prestazione: l'Assistenza da erogarsi in natura ovvero l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Centrale Operativa a condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto secondo quanto previsto in Polizza.

Preziosi: gioielli in genere ed oggetti d'oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Scippo: il reato commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Sinistro: il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l'indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza.

Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Via della Unione Europea 3/B 20097 San Donato Milanese (MI), anche denominata semplicemente "Società".

Struttura Organizzativa: è la struttura di Pronto Assistenza Servizi S.c.r.l., Corso Massimo d'Azeglio, 14 - 10125 Torino, costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con UnipolSai Assicurazioni S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza..

Terrorismo: un qualsivoglia atto che includa, ma non limitato, l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola/e o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo e viene commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parti di essa.

Tessera "Viaggio Protetto": il documento, riportante le condizioni di assicurazione - debitamente numerato - redatto in formato cartaceo ed elettronico e rilasciato all'Assicurato prima della partenza

Valore Commerciale: il valore delle cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valori: valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni cartacea anche in formato elettronico - rappresentante un valore certo e spendibile.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio.

Viaggio iniziato: l'intervallo di tempo che decorre dal momento in cui il viaggiatore inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell'ultimo servizio previsto dal contratto stesso.

Viaggio di gruppo: il viaggio acquistato con un singolo contratto ed effettuato da un gruppo di minimo 10 (dieci) Clienti / Viaggiatori partecipanti contemporaneamente, così come risultante dai Documenti di Viaggio.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Altre Assicurazioni: A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione della esistenza di altre polizze per lo stesso rischio. In caso di sinistro, tuttavia, è fatto obbligo all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, di dare avviso del Sinistro ad ogni Impresa Assicuratrice.

Segreto Professionale: L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** i medici eventualmente Investiti dell'esame del Sinistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.

Limitazione di Responsabilità: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

Esclusione di Compensazioni Alternative: Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Rinvio alle norme di Legge: Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Limiti di sottoscrizione: Non è consentita l'attivazione di più certificati assicurativi o la stipulazione di più polizze a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.

Viaggi Incoming: Per i viaggiatori non residenti in Italia, agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della presente Assicurazione si conviene di sostituire al termine "Italia" il Paese di residenza dei viaggiatori.

Diritto di Surroga: La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

Inizio e termine delle garanzie: Per tutte le sezioni l'assicurazione decorre dal momento nel quale l'assicurato lascia la propria residenza per intraprendere il viaggio e termina quando vi abbia fatto ritorno, ma comunque con il massimo di 45 giorni dalla decorrenza.

PRESTAZIONI E GARANZIE A FAVORE DEGLI STUDENTI

GARANZIA ANNULLAMENTO

Oggetto:

La garanzia rimborsa allo studente il corrispettivo di recesso o penale addebitato dall'organizzatore del viaggio entro la percentuale massima prevista dalle Condizioni Generali del regolamento di viaggio.

Tale importo non potrà essere superiore a € 4.500,00 per persona, mentre il limite di risarcimento per evento che coinvolga più persone non potrà essere superiore a € 10.000,00.

La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina all'inizio del viaggio, ovvero con l'erogazione del primo servizio turistico previsto dal contratto di viaggio prenotato, è operante esclusivamente se lo studente rinuncia per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della copertura:

- Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell'assicurato, di fratelli, sorelle, genitori, nonni e zii di primo grado. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data dell'iscrizione al viaggio.

- Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscono i beni dei genitori dell'Assicurato ed impongano la loro presenza in loco.

- Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di calamità naturali nel luogo di residenza.

- Citazioni in tribunale quale testimone pervenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia.

- Carenze scolastiche per le quali lo studente è obbligato a frequentare corsi di recupero concomitanti con la vacanza studio prenotata;

ESCLUSIONI: L'assicurazione non è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione. L'assicurazione non è valida se al momento dell'adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l'annullamento.

L'assicurazione non copre gli annullamenti dovuti a malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali. Sono inoltre esclusi gli annullamenti determinati da pericoli di o da eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie, dolo e colpa grave dell'Assicurato. Sono altresì esclusi gli annullamenti derivanti da sopravvenuti impegni di lavoro e/o di studio diversi da quelli indicati nel precedente punto e).

FRANCHIGIA: Ai rimborsi non verrà applicata alcuna franchigia.

COMPORAMENTO IN CASO DI SINISTRO:

In caso di Annullamento lo studente, o chi per lui, dovrà obbligatoriamente:

1) Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, anche tramite l'Agenzia presso la quale il cliente si è iscritto al viaggio, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L'annullamento andrà notificato comunque prima dell'inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo, fax, e-mail. In ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

2) Denunciare l'annullamento alla Compagnia

- entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, e comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

telefonando al numero verde **800406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 20,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00

oppure a mezzo fax al n. **051.7096551** come data di invio farà fede la data del fax.

Al momento della denuncia sarà necessario far conoscere alla Società:

- nome, cognome, Codice Fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l'assicurato;

- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della Tessera "UnipolSai Viaggi Protetto" o nome dell'Operatore Turistico, data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare e, ove possibile, estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;

- la descrizione delle circostanze che costringono l'assicurato ad annullare;

- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.

Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** "Ufficio Sinistri Turismo" Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI):

- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);

- fattura della penale addebitata;

- quietanza di pagamento emessa dall'Operatore Turistico;

- certificazione medica in originale;

- codice IBAN.

Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro. In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** "Ufficio Sinistri Turismo" Via della Unione Europea 3/B 20097 San Donato Milanese

PRESTAZIONI di ASSISTENZA

Telefonando al numero di **Torino +39 0116523211**, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Pronto Assistenza Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo d'Azeglio, 14 - 10125 Torino, la Centrale Operativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 provvede per incarico di **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** a fornire i seguenti servizi di assistenza:

1) Consulto medico e segnalazione di uno specialista

Accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa dello stato di salute dello Studente per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova il viaggiatore.

2) Invio di medicinali urgenti

quando lo Studente necessita urgentemente per le cure del caso di medicinali irripetibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.

N.B. Le prestazioni dall'Art. 3 all'Art. 7 vengono date in accordo con la Centrale Operativa e consegna dell'eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto. Qualora il viaggiatore non abbia consultato la Centrale Operativa ed abbia organizzato in proprio il rientro, a seguito di presentazione della certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, verrà rimborsato nella misura strettamente necessaria ed entro un limite di Euro 750,00.

(Per i residenti all'estero che effettuano viaggi in partenza dall'Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per il rientro in Italia)

3) Rientro sanitario dello studente

con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, reossi necessario a seguito di infortunio o malattia che a giudizio dei medici della Centrale Operativa non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato dalla centrale operativa a proprie spese e comprende l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

4) Rientro dello studente convalescente

Qualora il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto, nonché rimborso delle spese supplementari di soggiorno per un massimo di **3 giorni** dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute del viaggiatore.

5) Prolungamento del soggiorno

In deroga a quanto previsto dal precedente art. - 4), in caso di malattia esantematica (morbillo, varicella, rosolia, orecchioni, etc) la cui sintomatologia si verifichi successivamente alla data di partenza, e solo in caso di viaggi all'estero, **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** rimborserà le spese supplementari di soggiorno per un massimo di 5 giorni dopo la data prevista di rientro.

6) Trasporto della salma

dello Studente dal luogo di decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre, alla cassa e l'eventuale recupero della salma.

7) Rientro di un accompagnatore

Rientro di un Docente o di un compagno di viaggio purché assicurato, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dello Studente.

8) Rientro anticipato dello studente

alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un familiare in Italia (fratello, genitore, nonno, zio di primo grado), se lo studente chiede di rientrare prima della data prevista e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.

9) Viaggio di un familiare

In caso di decesso o di infortunio/malattia che abbiano comportato il ricovero ospedaliero di uno Studente **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** autorizza un familiare maggiorenne a recarsi presso di lui. A tal fine verrà rimborsato il biglietto di andata e ritorno, ferroviario o aereo in classe economica. Per i viaggi in Italia sono rimborsabili, in alternativa, le spese di viaggio effettuato in automobile per un massimo di **€ 200,00**.

Inoltre, in caso di malattia esantematica, la cui sintomatologia si verifichi dopo la data di partenza, e solo in caso di viaggi all'estero, **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** rimborserà ad un familiare maggiorenne o al Docente/Compagnatore, le spese

di soggiorno per un massimo di 5 giorni e con il massimo di € 120,00 al giorno, per assistere lo Studente ammalato.

10) Interprete a disposizione all'estero

quando lo Studente a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi per il solo tempo necessario alla sua azione professionale con il massimo di € 500,00.

11) Assistenza legale

quando lo Studente sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a Lui imputabili, la Centrale Operativa segnala il nominativo di un legale per la difesa del Viaggiatore. Inoltre anticipa contro adeguata garanzia bancaria e fino al limite di € 2.500,00, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

12) COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO garanzie da art. 1 a art. 11-

L'assistenza si ottiene telefonando al numero di Torino: +39 0116523211.

In caso di necessità l'Assicurato dovrà:

- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera;
- comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito.

SPESE MEDICHE

13) La seguente garanzia è prestata direttamente da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. che:

- provvederà con pagamento diretto previa autorizzazione della Centrale Operativa, oppure
- rimborserà le spese incontrate alla presentazione dei documenti previsti al successivo punto - 14) Modalità.

Per spese superiori a € 1.000,00 dovrà essere comunque ottenuta l'autorizzazione preventiva della Centrale Operativa.

La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza.

Massimali di rimborso per persona:

Per viaggi in Italia € 300,00

Europa e Mondo € 5.000,00

Franchigia: deducendo dall'importo risarcibile € 40,00 per evento.

14) COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. "Ufficio Sinistri Turismo" C.P. 78 20097 San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:

- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera, codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate.

In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. "Ufficio Sinistri Turismo" C.P. 78 20097 San Donato Milanese (MI).

GARANZIA BAGAGLIO

15) Entro la somma assicurata di € 500,00 per persona, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio che lo studente aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato. L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo stato d'uso degli oggetti al verificarsi dell'evento e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d'identità, il rimborso è limitato a € 75,00. Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:

- gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
- apparecchiature fotocinematografiche, apparecchi radio televisivi ed apparecchiature elettroniche.

Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato ad imprese di trasporto.

16) Spese di prima necessità

In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di € 150,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

17) Limitazione della copertura

a) Il Viaggiatore è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile.

Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

b) nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno.

18) Franchigia

Dagli indennizzi dovuti in base ai punti -15) -16) sopraindicati verrà detratta una franchigia di € 40,00.

Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore aereo nei casi di cui al precedente art.16b

19) COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla società, telefonando al numero verde 800 406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. "Ufficio Sinistri Turismo" C.P. 78 20097 San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:

1) Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera, codice IBAN

2) Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;

3) Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;

4) in caso di bagaglio affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo scritto inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso;

5) in caso di bagaglio affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;

6) in caso di bagaglio non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta;

7) in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. "Ufficio Sinistri Turismo" C.P. 78 20097 San Donato Milanese (MI).

20) Ulteriori obblighi dell'Assicurato

Il viaggiatore è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile.

Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

PRESTAZIONI E GARANZIE A FAVORE DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI

Oltre alle garanzie descritte dal punto 1 al punto 18, i Docenti accompagnatori beneficeranno delle seguenti garanzie:

21) Rimborso anticipi di denaro

Qualora il Docente accompagnatore non abbia consultato la Centrale Operativa ed abbia sostenuto delle spese mediche a favore e per conto dello Studente accompagnato, relativamente alle prestazioni dal 3 al 8 e 13, organizzando direttamente anche l'eventuale rientro al domicilio, a seguito di presentazione della certificazione medica della necessità del rientro e dei documenti di spesa verrà rimborsato entro un limite di € 750,00 delle spese

sostenute. Sugli importi rimborsabili anticipati dal Docente non verrà applicata alcuna franchigia. Per importi superiori sarà necessario consultare la Centrale Operativa ed ottenere la relativa autorizzazione.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

• Per ottenere il RIMBORSO di ANTICIPI di DENARO il Docente Accompagnatore, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo C.P. 78 20097 San Donato Milanese (MI), fornendo:

- 1 - Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi del certificato assicurativo;
- 2 - Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro ed a favore di chi sono state sostenute le spese;
- 3 - Diagnosi e prescrizioni del medico locale;
- 4 - Originali delle fatture o ricevute pagate.

22) Spese sostenute

In caso di infortunio/malattia dello Studente, UnipolSai Assicurazioni S.p.A., dietro presentazione dei giustificativi di spesa, rimborserà al Docente accompagnatore le spese, telefoniche, telex o telefax da lui sostenute per comunicare con la Centrale Operativa ed eventualmente con la famiglia dell'assistito, entro un massimo di € 60,00 per viaggi in Italia e di € 120,00 per viaggi all'Estero, e le spese di taxi eventualmente resesi necessarie e da lui sostenute per accompagnare e/o raggiungere l'assistito presso l'ospedale del posto, comunque fino al limite di € 120,00. I rimborsi verranno effettuati senza applicazione di franchigia.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

Per ottenere il RIMBORSO delle SPESE SOSTENUTE, il Docente Accompagnatore dovrà fornire:

- 1 - Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi del certificato assicurativo
- 2 - Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro ed a favore di chi sono state sostenute le spese;
- 3 - Diagnosi e cartella clinica comprovante il ricovero o decesso dello Studente accompagnato;
- 4 - Originali delle fatture o ricevute pagate.

RESPONSABILITA' CIVILE

23) La garanzia assicura la responsabilità dei Docenti accompagnatori in conseguenza all'obbligo di vigilanza sull'operato degli Studenti. Sono altresì comprese la responsabilità civile ai sensi di legge dei Docenti e degli Studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durante il viaggio d'istruzione; inoltre gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

Questa garanzia è prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di responsabilità civile già esistenti e stipulate dagli Insegnanti o dagli Istituti scolastici e si intende operante con un massimale per evento di € 1.800.000,00. Tale massimale dovrà intendersi anche quale massimale esborso in caso di evento che coinvolga la responsabilità di più assicurati.

Franchigia per danni a cose € 15,00 per Studente da versare all'inizio del viaggio al Docente accompagnatore come cauzione ad eventuale copertura della franchigia minima per evento di € 180,00.

24) In caso di sinistro l'Assicurato dovrà, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, effettuare denuncia scritta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI). L'Assicurato dovrà altresì immediatamente inviare alla Società qualsiasi forma di ordinanza, mandato, citazione in giudizio o altro documento legale ricevuto inerente a qualsiasi richiesta di indennizzo al seguente indirizzo: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese (MI). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile l'Assicurato dovrà astenersi dal riconoscere la propria responsabilità o addivenire a transazioni di qualunque natura senza il preventivo benestare della Società.

GARANZIA INFORTUNI

25) L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca in viaggio nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.

L'Assicurazione è prestata nei limiti dei massimali indicati sul frontespizio della polizza e comunicati alla Compagnia

Sono considerati "infortuni" anche:

- gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
- l'assfissa non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- la folgorazione;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole di calore o di freddo;
- le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
- gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
- le lesioni determinate da sforzo, con esclusione delle ernie di ogni natura degli strappi muscolari, della rottura sottocutanea di tendini.
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

26) INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONE

Sono compresi nell'assicurazione gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione.

27) ESCLUSIONI

Sono esclusi gli infortuni derivanti da:

- dolo dell'Assicurato;
- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta e valida abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- dalla guida e dall'uso di mezzi di locomozione aerea di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto art. Rischio Volo;
- gli avvelenamenti escluso quanto previsto nel precedente Art.1, e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
- da ubriachezza, dall'uso di allucinogeni, dall'uso di stupefacenti e psicofarmaci;
- da operazioni chirurgiche non resi necessari da infortuni;
- dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
- da alluvioni, inondazioni, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- da guerra e insurrezione
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc);
- sostanze radioattive, batteriologiche, e/o chimiche quando utilizzate per fini non pacifici.

Sono esclusi gli infortuni causati dalla pratica:

- di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- dei seguenti sport: dalla pratica di sport come pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, judò, karatè, e arti marziali in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico in genere (free style), guidoslitta, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3° comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), sci d'alpinismo, sci estremo, canoa fluviale, discesa di rapide, hockey su ghiaccio o rotelle, skateboard;
- di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale.

Non sono considerati "Infortuni" gli infarti da qualsiasi causa determinati.

28) PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, diabete con tasso glicemico superiore all'1,50%, AIDS e/o sieropositive o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

29) LIMITI DI ETÀ'

L'assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.

30) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art.

1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

31) GARANZIE

A.) MORTE

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

B.) INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente, l'indennizzo è dovuto solo se l'invalidità stessa si sia verificata (anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione) entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento alla tabella delle percentuali di invalidità prevista nell'Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della polizza.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

FRANCHIGIA ASSOLUTA INVALIDITÀ PERMANENTE

La liquidazione dell'indennità dovuta per invalidità permanente verrà determinata applicando la franchigia del 5% pertanto la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 5% del totale. Se invece l'invalidità permanente è di grado superiore al 5% la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente.

MORTE PRESUNTA

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi un anno dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residua.

32) GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

A.) SPORT PERICOLOSI

A parziale deroga delle Esclusioni, l'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento, a livello amatoriale, dei seguenti sport: pugilato, lotte nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di rocce e ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci e immersione con autorespiratore, kite-surfing. In caso di sinistro la garanzia Invalidità permanente sarà prestata con franchigia assoluta pari al 15%.

B.) RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato

subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque esercitati, tranne che:

- da società/ aziende in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclub.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate in favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà in nessun caso superare i capitali

per persona **Euro 500.000,00** per caso di Morte per persona **Euro 500.000,00** per il caso di Invalidità Permanente indicati nella scheda

Complessivamente, per ciascun aeromobile

Euro 3.000.000,00 per il caso Morte

Euro 3.000.000,00 per il caso Invalidità Permanente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente Assicurati eccedessero gli importi indicati nella scheda di polizza, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera terminato nel momento in cui ne è disceso.

C. EVENTI NATURALI

L'Assicurazione comprende gli infortuni derivanti da terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoto, inondazioni. Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più persone assicurate con la presente polizza l'esborso a carico della Società non potrà superare l'importo complessivo di Euro 2.000.000,00

33) CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, l'onere delle spese e competenze per il terzo medico rimane sempre a carico della Parte soccombente. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso.

34) COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto, dovranno effettuare denuncia telefonica di sinistro alla Società al numero verde **800406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 entro **cinque giorni** da quando ne hanno avuto la possibilità od inviare – nello stesso termine - denuncia scritta a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 20097 San Donato Milanese (MI).

La denuncia scritta del sinistro, firmata dall'Assicurato o – in caso di impedimento per le conseguenze riportate - dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico (o certificazione del Pronto Soccorso), deve contenere: dati anagrafici dell'Assicurato, Codice Fiscale, indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento. L'Assicurato, o in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

35) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo soltanto per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e

sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

GARANZIA RISCHIO ZERO

36) Oggetto della garanzia

La garanzia copre le conseguenze economiche derivanti da evento fortuito, eventi sociopolitici, (scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato, ecc.), eventi atmosferici catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.), casi di forza maggiore che provochino il rientro anticipato o, nei casi in cui il viaggio non fosse ancora iniziato, la modifica dell'itinerario originariamente previsto, per l'impossibilità di poterlo effettuare o portarlo a termine così come era stato programmato. In questi casi UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimborserà:

a) Il costo della parte di viaggio non usufruita a causa del rientro anticipato;

b) Il 70% della quota individuale di partecipazione se il passeggero, in conseguenza di un ritardo superiore alle 24 ore, decide di rinunciare al viaggio;

c) Il costo ragionevolmente sostenuto per l'organizzazione di servizi turistici alternativi a quelli previsti dal contratto di viaggio e/o di riprotezione dei viaggiatori per far fronte a situazioni di emergenza.

37) Limitazione della garanzia

Il rimborso massimo per le garanzie prestate non potrà essere superiore alla quota individuale di partecipazione al viaggio con il massimale di € 250,00 per singolo Assicurato.

38) Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da:

a) Eventi conosciuti con un anticipo superiore a 2 giorni lavorativi rispetto alla partenza del viaggio organizzato;

a) Insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio;

b) Dolo o colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio organizzato o del passeggero;

c) Infortunio o malattia del passeggero.

d) Overbooking

Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto non sono considerati eventi che danno diritto ad indennizzo.

39) COMPORTEMENTO IN CASO DI SINISTRO:

L'Assicurato, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento e comunque entro e non oltre i 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B 20097 San Donato Milanese (MI), fax: 02.51819067, contenente una descrizione dettagliata dell'avvenimento e corredata della seguente documentazione:

• cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, codice IBAN;

• operativo Voli;

• descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente previsto.

ESCLUSIONI E NORME GENERALI

Quando non diversamente previsto nelle singole sezioni di Polizza la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire Garanzie / Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

a. dolo o incuria del viaggiatore;

b. guerra, anche civile scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

c. terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali,

d. trasmutazione del nucleo dell'atomo radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;

e. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;

f. malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;

g. stati di malattia cronica, neuropsichiatrica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio;

h. viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;

i. viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.

j. le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 1.500,00;

k. le prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza;

l. le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;

m. le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;

n. le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;

o. le perdite danni o spese mediche derivanti da eventi denunciati a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. oltre i termini contrattuali (vedi paragrafi "COMPORTEMENTO IN CASO DI SINISTRO").

ALCUNI CONSIGLI

Se uno Studente ha problemi di salute.

Si tratta di una semplice influenza o qualcosa del genere? Il modo più semplice ed economico, nonché quello più veloce è quello di chiamare una guardia medica, magari con l'aiuto del portiere dell'albergo dove soggiornate.

Il medico dovrà rilasciare al paziente una diagnosi ed una ricevuta o fattura. In linea di massima tutte le spese mediche farmaceutiche ed ospedaliere sono rimborsabili al rientro purché documentabili in originale.

Ovviamente ci sono dei massimali così come non sono rimborsabili le spese inferiori a € 40,00 franchigia).

Se invece si tratta di qualcosa di più grave

Se ritenete che lo studente necessiti di un intervento di pronto soccorso o addirittura del ricovero, utilizzate il mezzo che riterrete in quel momento più idoneo: taxi, ambulanza. I costi per questo trasporto saranno rimborsabili dietro presentazione di fatture, ricevute, etc.

Se la diagnosi dei medici determinerà la necessità del ricovero ospedaliero,

Sarà possibile permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso lo studente ammalato. In questo caso verrà rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno. Inoltre, in caso di malattia esantematica, la cui sintomatologia si sia verificata dopo la data di partenza, e solo in caso di viaggi all'estero, School Experience rimborserà ad un familiare maggiorenne o al Docente / Accompagnatore anche le spese di soggiorno per un massimo di 5 giorni e con il massimo di € 120,00 al giorno, per assistere lo Studente ammalato.

Ad insindacabile giudizio dei medici dell'ospedale, sarà possibile chiedere il trasferimento dello Studente al luogo di residenza o in ospedale più attrezzato.

In questo caso è indispensabile chiedere l'autorizzazione alla Centrale Operativa. Se si deciderà di organizzare il rientro o il trasferimento senza aver consultato la Centrale Operativa, la compagnia limiterà il rimborso delle spese sostenute fino ad un massimale di € 1.000,00.

Se l'inconveniente assume una forma grave

Vi consigliamo di chiedere assistenza alla Centrale Operativa di Pronto Assistenza Servizi al n. 0116523211 disponibile 24 ore su 24. Operatori specializzati potranno attivare meccanismi e soluzioni a problemi complessi in tempi e modalità inaspettatamente efficaci. Potranno assisterVi e guidarVi verso le scelte giuste o addirittura, quando i problemi sono veramente gravi, sollevarVi dalle incombenze del caso e prendere in gestione lo Studente.

Se uno Studente arca danni alle strutture utilizzate per il viaggio (albergo, bus, etc)

Tutti i partecipanti al viaggio sono automaticamente assicurati per la responsabilità civile fino ad € 1.800.000,00. Vi consigliamo tuttavia di esigere da parte degli studenti, all'inizio del viaggio, il versamento di una minima cauzione pari ad € 15,00 a persona che dovrebbe rendere gli alunni più responsabili e disciplinati.

Per altri eventuali problemi, richieste di rimborso, etc, rimandabili al Vostro rientro, siamo a Vostra disposizione per darvi tutto il supporto necessario.

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n° 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Nota informativa al Contraente

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'IVASS sulla base delle norme emanate a tutela del Consumatore dell'Unione Europea per il settore delle assicurazioni contro i danni e recepite nell'ordinamento italiano con Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n°209.

Denominazione sociale, forma giuridica dell'Impresa e Sede Legale

L'impresa assicuratrice è UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - Italia, impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (D.M. dell'26/11/1984 E D.M. dell'24/11/1993) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede legale in Via Stalingrado, 45, 40128 Bologna - Italia.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione Applicabile Al Contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che sarà stipulato la legge Italiana.

Prescrizione Dei Diritti Derivanti Dal Contratto

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.

Reclami In Merito Al Contratto

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Reclami e Assistenza Specialistica Clienti

Via della Unione Europea n. 3/B,

20097 San Donato Milanese (MI)

Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it.

Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin/net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo.

INFORMATIVA AL CLIENTE SULL'USO DEI SUOI DATI E SUOI DIRITTI

Art. 13 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(3). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).

Perché Le chiediamo i dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti(4), ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto,

caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(5) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(6). Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(7).

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 - Bologna(8).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Note

1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai

quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.

2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non

sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali.

3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.

4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.

6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).

7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A., con sede in Bologna, via Larga, 8.